

Novità fiscali del 24 ottobre 2011, salvo il consulente se la "legge" è di difficile interpretazione

Pubblicato il 24 ottobre 2011

norma non chiara: l'errore di interpretazione non è imputabile al consulente; studi di settore: l'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento; IRPEF è ancora un'imposta progressiva?; controllo indipendente nelle fondazioni di origine bancaria: pubblicato il documento congiunto CNDCEC/ACRI; concorrenza: Commissione europea adotta un pacchetto di misure in tema di procedure; legge sulla privacy: Documento Programmatico sulla Sicurezza destinato a scomparire

Indice:

- 1) Norma non chiara: l'errore di interpretazione non è imputabile al consulente**
- 2) Studi di settore: l'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento**
- 3) L'IRPEF è ancora un'imposta progressiva ?**
- 4) Controllo indipendente nelle fondazioni di origine bancaria: Pubblicato il documento congiunto CNDCEC/ACRI**
- 5) Concorrenza: la Commissione europea adotta un pacchetto di misure in tema di procedure**
- 6) Legge sulla privacy: Documento Programmatico sulla Sicurezza destinato a scomparire**

1) Norma non chiara: L'errore di interpretazione non è imputabile al consulente

L'errata interpretazione di una norma (poco chiara) non è imputabile al consulente del contribuente.

La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 21700 del 20 ottobre 2011**, ha stabilito che non può essere considerato responsabile il professionista che, nel fornire la propria consulenza al cliente, ha commesso un errore legato alla mancanza di chiarezza della norma.

In particolare, la Suprema Corte ha precisato che, al fine di poter ravvisare la responsabilità professionale del consulente è sempre necessario che l'errore commesso da quest'ultimo sia caratterizzato da dolo o colpa grave.

Difatti, l'art. 2236 c.c., stabilisce che il professionista non risponde dei danni al cliente se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, la responsabilità professionale viene ora

limitata solo agli errori grossolani che il professionista può commettere, ponendolo al riparo da eventuali sbagliate interpretazioni di un quadro normativo che può essere considerato “confuso”.

Il professionista (nel caso di specie un Consulente del Lavoro), può infatti essere accusato solo per dolo o colpa grave e non di semplice cattiva interpretazione.

Ciò a maggior ragione, se poi il cliente abbia condiviso tale interpretazione ponendola in atto.

Infine, la Cassazione ha precisato che l'accertamento della difficoltà ad interpretare una data norma compete unicamente al giudice di merito e il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.

2) Studi di settore: L'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento

Studi di settore: L'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento.

E' quanto ha stabilito la **Corte di Cassazione con la sentenza n. 21856 del 20 ottobre 2011**, che ha, così, accolto il ricorso presentato dal contribuente a seguito della precedente bocciatura da parte della Commissione Tributaria Regionale (cioè in appello rispetto alla decisione della Commissione Provinciale).

Smentita, quindi, la tesi portata avanti dalla citata Commissione Tributaria Regionale che, invece, era stata favorevole all'Amministrazione finanziaria.

In particolare, un lavoratore autonomo aveva ricevuto un accertamento richiedente una maggiore Irpef, Irap ed Iva, calcolata dalle risultanze emerse dall'applicazione degli studi di settore.

Il fatto

In sede di ricorso tale contribuente ha subito fatto presente di avere un numero limitato di clienti, per tale motivo non ha, quindi, potuto rispettare gli “standard”, invece, previsti dalle statistiche contenute negli accertamenti sulla base degli studi di settore, che notoriamente si basano su stati statistici settoriali, territoriali e frutto di collaborazione con le stesse associazioni di categoria, ma che mal si conciliano nei casi particolari, come è avvenuto nel caso di specie.

La Commissione Tributaria Regionale aveva dato torto al lavoratore autonomo motivando la propria decisione adducendo che spetta al contribuente l'onere di superare la presunzione di maggiori ricavi, non essendo sufficiente la circostanza di avere un numero limitato di clienti a cui erano state fatturate tutte le prestazioni eseguite.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha censurato l'operato della Commissione Tributaria Regionale poiché "non ha compiuto alcuna valutazione della controprova offerta dal contribuente".

In pratica, tale giudice di merito si è limitato solo ad asserire che quanto riportato (spunti difensivi) dal contribuente nel ricorso "non può essere idoneo a dimostrare.....".

Cioé, la C.T.R. non ha accettato la circostanza esposta dal contribuente: L'aver un numero limitato di clienti (nel caso specie, "purtroppo") a cui sono state fatturate regolarmente le prestazioni.

Evidentemente i costi dichiarati dallo stesso contribuente, moltiplicati per gli indici "standard" contenuti negli studi di settore, hanno portato alle delle risultanze di maggior reddito, di cui il professionista non ha potuto adeguarsi poiché non reali rispetto alla situazione di marginalità in cui ha dovuto esercitare la propria attività.

Per ultimo, la Suprema Corte, nell'accogliere i motivi di ricorso esposti dal lavoratore autonomo, ha rinviato il tutto ad altra sezione della C.T.R., al fine di provvedere ad un nuovo esame del merito oltre a regolare le spese processuali.

3) L'IRPEF è ancora un'imposta progressiva ?

A questo interrogativo ha fornito risposta il Direttore Generale delle Finanze Prof.ssa Fabrizia Lapecorella, in audizione Commissione Finanze e Tesoro del Senato il 12 ottobre 2011, di cui sul sito del **Ministero delle Finanze, il 21 ottobre 2011** è stata pubblicata la seguente relazione.

L'IRPEF è ormai essenzialmente un'imposta sul reddito di lavoro dipendente e pensioni e in misura più contenuta sull'impresa - a causa di vasti fenomeni di erosione/esclusione dei redditi dalla base imponibile.

L'erosione/esclusione dei redditi dalla base imponibile, incide sia sull'ammontare delle detrazioni per carichi familiari e tipologia di reddito complessivo del contribuente sia sulla progressività e redistribuzione del prelievo.

L'uso sistematico e massiccio del sistema di tax expenditures ha progressivamente determinato effetti distorsivi nella progressività dell'Irpef e scarsa trasparenza del prelievo:

- Aliquote effettive più elevate di quelle apparenti (formali) per tutti gli scaglioni di reddito salvo gli ultimi due (il gap tra il secondo e il terzo scaglione è di 11 punti percentuali);
- progressività marginale troppo elevata sui redditi bassi (con conseguenti effetti di disincentivo al lavoro);
- incidenza troppo elevata sui redditi medi che risultano i più penalizzati dall'attuale struttura.

Verso la delega per la riforma fiscale e assistenziale

Il disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale definisce, insieme alle leggi di conversione dei decreti legge varati nel corso dell'estate (D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. 111/2011 e D.L. n. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011), la manovra correttiva per il quadriennio 2011-2014.

La delega per la riforma fiscale dovrà garantire effetti finanziari pari 4 miliardi dal 2012, 16 miliardi nel 2013 e 20 miliardi dal 2014.

Legge delega 2011 per la riforma fiscale e assistenziale: L'imposta personale sui redditi

Per quanto riguarda l'Irpef, la legge delega per la riforma fiscale e assistenziale 2011 prevede:

- Tre aliquote di base (20%, 30% e 40%) in luogo delle attuali cinque (23%, 27%, 38%, 41% e 43%);
- una base imponibile "per quanto possibile non erosa dai regimi fiscali" introdotti nel corso degli anni (regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale);
- deduzioni e detrazioni volte ad assicurare la progressività ed equità (orizzontale e verticale) del prelievo finalizzate a:
 - Individuare, in funzione della soglia di povertà, un livello di reddito personale minimo escluso da imposizione;
 - ridurre le agevolazione e concentrare i regimi di favore fiscale essenzialmente su natalità, lavoro, giovani;
 - applicare un regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione commisurata agli incrementi di efficienza ed ai risultati d'impresa;
 - semplificare e razionalizzare gli attuali regimi forfetari per favorire le nuove imprese e per rendere il sistema fiscale il più possibile neutrale rispetto alle scelte dei contribuenti.

Legge delega 2011 per la riforma fiscale e assistenziale: La riduzione dell'erosione e la clausola di salvaguardia

Per rendere certa l'entità delle risorse che dovranno essere reperite mediante la riforma del sistema fiscale e assistenziale, è stata introdotta con il D.L. n. 98/2011 una "clausola di salvaguardia".

La clausola, poi modificata con il D.L. n. 138/2011, prevede il taglio orizzontale (pari al 5% per il 2012 e al 20 per cento dal 2013) delle esenzioni, esclusioni e regimi di favore fiscale e assistenziale, qualora la delega sulla riforma fiscale e assistenziale non sia esercitata entro il 30 settembre del 2012 o non produca gli effetti attesi sui saldi di bilancio.

Con il D.L. 138/2011 è stata prevista inoltre la possibilità che - in sostituzione o a integrazione del taglio delle tax expenditures - si possa procedere, con uno o più decreti del Ministro

dell'Economia e delle Finanze, a stabilire le modalità tecniche per l'attuazione dei tagli con riferimento ai singoli regimi interessati' o, in alternativa anche parziale, si possa disporre con DPCM la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa.

4) Controllo indipendente nelle fondazioni di origine bancaria: Pubblicato il documento congiunto CNDCEC/ACRI

Il controllo indipendente nelle fondazioni di origine bancaria: Linee guida per i collegi sindacali delle Fondazioni.

Tale **documento, pubblicato il 21 ottobre 2011** sul sito www.cndcec.it, è il frutto del lavoro svolto dal tavolo tecnico tra **Consiglio Nazionale dei Commercialisti e Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa**.

Precisa poi la nota del CNDCEC pubblicata in pari data (21/10/2011) che sono già maturi i primi frutti della collaborazione tra l'Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. e il Cndcec - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sviluppata a seguito di un protocollo d'intesa firmato dai due presidenti il 22 dicembre 2010.

Il lavoro comune svolto nell'ambito di un Tavolo tecnico paritetico ha prodotto un vademecum che individua norme di comportamento a sostegno dell'esercizio indipendente e professionale delle funzioni di controllo e di vigilanza da parte dei Collegi sindacali, nonché linee guida utili ad aumentare l'efficacia della loro azione e a valorizzare maggiormente il loro ruolo.

In particolare, il documento si sofferma sulle funzioni e competenze dei collegi sindacali, con specifico riferimento all'attività di vigilanza, che si esplica nel controllo di legittimità, nella verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione, dell'adeguatezza e funzionamento dell'assetto organizzativo e dell'adeguatezza e funzionamento del sistema amministrativo e contabile, avendo presenti le specificità delle Fondazioni.

Fornisce inoltre orientamenti per quanto attiene all'attività di controllo dei conti e ai rapporti con gli organi della Fondazione e con l'Autorità di vigilanza.

Riguardo gli aspetti amministrativo-contabili, viene ribadito che gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 153/1999 recano specifiche disposizioni in merito al bilancio e alle scritture contabili delle Fondazioni e alle modalità di destinazione dei proventi. In particolare, è previsto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze regolamenti "la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni", provvedendo - con disposizioni transitorie - ad assicurare l'ordinato passaggio alla nuova disciplina di bilancio.

In attuazione di questa ultima disposizione, è stato emanato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica il provvedimento del 19 aprile 2001 che reca le attuali norme di riferimento per la redazione del bilancio - con riguardo agli schemi, ai criteri di valutazione, ai contenuti della nota integrativa e della relazione sulla gestione - nonché per la pubblicità dello stesso.

Nella redazione del bilancio, le Fondazioni fanno riferimento ai principi contabili nazionali e sono tenute, laddove possibile, a fare riferimento alle disposizioni degli articoli da 2421 fino a 2435 del codice civile; tali disposizioni sono osservate in quanto applicabili (avuto riguardo alla loro natura di enti senza scopo di lucro e alle loro finalità) e qualora non derogate dalla specifica disciplina di riferimento contenuta nel menzionato provvedimento dell'aprile 2001.

Infine, le FOB redigono, insieme al bilancio economico-patrimoniale, anche il bilancio di missione o sociale.

Questo documento informativo costituisce un'apposita sezione della relazione sulla gestione in cui sono illustrati gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e l'attività istituzionale svolta nell'anno.

5) Concorrenza: La Commissione europea adotta un pacchetto di misure in tema di procedure

Il 17 ottobre 2011, la Commissione europea ha reso nota l'adozione di un pacchetto di misure volto a migliorare la comprensione, la trasparenza e la prevedibilità dei procedimenti in materia di concorrenza.

Lo ha reso noto **Assonime**, con la **nota** del **21 ottobre 2011**.

Avverte Assonime che il pacchetto si compone di:

- Una comunicazione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli artt. 101 e 102 TFUE.

In particolare, rileva ulteriormente Assonime, dopo la consultazione pubblica aperta nel gennaio 2010 e l'esperienza maturata dalla Commissione, la comunicazione precisa che:

- la Commissione si impegna a inserire nella comunicazione degli addebiti indicazioni sui principali elementi che saranno presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende, quali i dati relativi alle vendite effettuate e l'arco temporale di riferimento. Queste informazioni possono essere fornite alle parti anche dopo l'invio della comunicazione degli addebiti. In ogni caso, le parti hanno la possibilità di presentare osservazioni.

Nella comunicazione degli addebiti la Commissione informa le parti che potrà, in casi eccezionali e su richiesta, ridurre o annullare l'ammenda in considerazione dell'incapacità contributiva dell'impresa; la richiesta deve essere documentata attraverso informazioni finanziarie dettagliate e aggiornate;

- le riunioni sullo stato di avanzamento delle indagini sono estese ai procedimenti relativi ai cartelli e agli autori delle denunce in circostanze specifiche;

- a fini di trasparenza, le decisioni di rigetto delle denunce sono sempre pubblicate sul sito internet della Commissione in forma integrale o in sintesi, eventualmente omettendo l'identità

del denunciante;

- uno staff working paper della DG Concorrenza sulle Best practices per la presentazione di elementi di prova di natura economica. Il documento fornisce indicazioni per la produzione e la presentazione di dati economici o empirici nell'ambito dei procedimenti relativi all'applicazione degli artt. 101 e 102 del TFUE e nei casi di concentrazioni. In particolare, esso contiene raccomandazioni sul contenuto e la presentazione delle analisi di tipo economico ed econometrico, in modo da facilitare la loro valutazione e le repliche da parte della Commissione e/o delle altre parti e illustra come rispondere in maniera tempestiva e pertinente alle richieste della Commissione di dati quantitativi necessari alle indagini;
- una decisione del Presidente della Commissione che attribuisce nuovi e più ampi poteri al consigliere auditore.

In particolare, nella fase di indagine, il consigliere-auditore può:

- Risolvere le questioni relative alla riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente ("legal professional privilege");
- intervenire qualora un'impresa ritenga di non essere stata adeguatamente informata in merito alla sua posizione procedurale;
- essere interpellato dalle parti che si rifiutino di rispondere invocando il diritto a non autoincriminarsi;
- decidere se debba essere concessa una proroga dei termini per rispondere alle richieste di informazioni a norma dell'art. 18, paragrafo 3, del regolamento 1/2003.

Inoltre, viene rafforzato il ruolo del consigliere auditore nella preparazione e svolgimento dell'audizione orale, nella stesura delle relazioni e nella procedure antitrust relative ad impegni.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul regime di autorizzazione per la realizzazione di operazioni intracomunitarie

Assonime, con la **circolare n. 25 del 2011**, ha esaminato i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate (circolare n. 39/E del 1 agosto 2011) sul nuovo regime di autorizzazione per la realizzazione di operazioni intracomunitarie per

i soggetti IVA. L'analisi fa seguito alla precedente circolare di Assonime n. 16 del 2011.

Imposta di bollo su comunicazioni depositi titoli - istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Infine, **Assonime**, con la **circolare n. 26 del 2011**, ha illustrato le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 40 del 4 agosto 2011) sulla normativa che ha modificato la disciplina dell'imposta di bollo sui depositi di titoli presso intermediari finanziari, per inasprirne le misure (D.L. n. 98 del 2011, convertito con la Legge n. 111 del 2011).

6) Legge sulla privacy: Documento Programmatico sulla Sicurezza destinato a scomparire

Destinato a scomparire per tutti (imprese, professionisti, enti pubblici) il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).

Niente più tutela della riservatezza per le imprese, pubbliche amministrazioni e per le persone giuridiche. I dati degli enti sono liberamente utilizzabili. Tranne nel settore delle comunicazioni elettroniche. Quindi enti e imprese rimangono tutelati da telefonate e comunicazioni indesiderate.

Lo prevede la bozza del Decreto Sviluppo, approvata dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi, che modifica la Legge sulla privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003), cominciando dall'art. 4.

La novità più importante è, dunque, la soppressione dell'obbligo di tenere il DPS aggiornato, e cioè il Documento Programmatico sulla Sicurezza.

La soppressione vale sia per le imprese, sia per i professionisti.

A fronte della cancellazione totale dell'obbligo del DPS, non avendo più senso le disposizioni sul cd. DPS semplificato, vengono ovviamente abrogate anche tali particolari disposizioni.

Dulcis in fundo, scompare la possibilità di applicazione delle sanzioni amministrative e penali per omessa adozione del Documento programmatico sulla sicurezza.

Restano soltanto le sanzioni per la violazione degli altri adempimenti in materia di sicurezza privacy.

24 ottobre 2011

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l